

GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAEE



MAGGIO 2010

Sicurezza sul lavoro e Ambiente, Consulenza e Formazione

Piazza IV Novembre, 28 - 12035 RACCONIGI (CN)

Tel. 0172811424 - Fax.0172/820726

www.abcservizi.org

Introduzione

A partire dal **19 giugno 2010** decorrerà l'efficacia del provvedimento, che prevede l'obbligo per i distributori di RAEE del cosiddetto "**ritiro 1 contro 1**", che prevede che i clienti, all'atto di acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico, possano rendere un rifiuto costituito da un'apparecchiatura che ha svolto la medesima funzione.

Più precisamente il D.Lgs. 151/05 prescrive che:

*«i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione **che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita [...]».***

Il distributore dovrà raggruppare presso i locali del proprio punto vendita o presso un deposito individuato dal distributore stesso, i Raee provenienti dai consumatori.

Poiché trattasi di rifiuti prodotti da terzi, il distributore dovrà richiedere un'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Una volta trasmessa la richiesta di iscrizione all'Albo, il distributore potrà cominciare subito a ritirare e raggruppare i Raee e potrà continuare a farlo salvo il caso in cui l'Albo non adotti eventualmente una formale pronuncia di rigetto della domanda.

Il Decreto prevede alcune limitazioni gestionali riferite al **deposito o raggruppamento** quali:

- il raggruppamento presso il punto di vendita o il deposito individuato dal distributore deve riguardare esclusivamente i Raee disciplinati dal D.lgs. 151/2005 provenienti da nuclei domestici;
- il distributore è tenuto a rispettare i **limiti quantitativi** (3.500 Kg.) e **temporali** (cadenza mensile) per il raggruppamento dei Raee;
- il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o altro luogo dallo stesso individuato (e risultante dalla richiesta di iscrizione all'Albo) purché tali luoghi siano idonei, non accessibili a terzi, pavimentati, protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento (a mezzo di appositi sistemi di coperture, anche mobili), ed avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
- l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico si adempie mediante la compilazione all'atto del ritiro e conservazione (per tre anni) di uno schedario numerato progressivamente conforme al modello di cui all'allegato I del decreto di semplificazione.

Il Decreto prevede alcune limitazioni gestionali riferite al **trasporto** quali:

- può essere effettuato in regime semplificato dal distributore o da altro soggetto che agisce per nome e per conto del distributore;
- deve riguardare i seguenti tragitti:
 - dal domicilio del consumatore fino al centro di raccolta comunale o al luogo in cui il distributore effettua il raggruppamento;
 - dal punto di vendita al luogo diverso in cui il distributore effettua il raggruppamento;
 - dal punto di vendita o dal luogo diverso in cui il distributore effettua il raggruppamento fino al centro di raccolta comunale
- il quantitativo complessivo dei Raee trasportati non deve essere superiore a **3.500 Kg** e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3.500 Kg e massa complessiva non superiore a **6000 Kg**;
- il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto semplificato conforme al modello previsto nell' allegato II del Decreto di semplificazione. Tale modello è numerato e redatto in tre esemplari;
- il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei Raee, trattenendo per sé un'altra copia anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta;
- il distributore o il trasportatore che agisce in suo nome adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni la propria copia del documento di trasporto;
- il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario numerato conforme al modello di cui all'allegato I del decreto di semplificazione, che viene compilato all'atto del ritiro del Raee dal consumatore;
- la terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei Raee;
- l'eventuale trasporto dal punto di vendita ad un luogo di raggruppamento diverso individuato dal distributore deve essere accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario numerato relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Tali copie fotostatiche devono essere conservate presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti nei centri di raccolta comunali;
- I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del decreto di semplificazione sono esonerati dalla presentazione del MUD.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA RAEE

Fase 1 : adempimenti per i produttori

Gli operatori economici che rispondono alla definizione di *produttore* contenuta nel D.Lgs. 151/05 sono tenuti a garantire il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6 nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE storici provenienti da nuclei domestici.

Si ricorda che l'art. 3 del D.Lgs. 151/05 fornisce la definizione di **produttore** come

«chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 s.m.i.:

- 1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;*
- 2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore;*
- 3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendite a distanza».*

Se sussistono questi presupposti, il produttore è tenuto all'iscrizione ad un Consorzio di produttori (Sistemi Collettivi di gestione dei Raee) ed al Registro Nazionale dei Produttori e dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE attraverso le modalità disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 settembre 2007, n. 185.

Se **i rivenditori** acquistano da produttori iscritti non ci sono problemi, ma se **importano o immettono per primi nel territorio nazionale** (la fattura di vendita è emessa da un'impresa straniera non iscritta al Registro dei Produttori italiano) e/o **rivendono con il proprio marchio apparecchiature fabbricate da terzi** sono anch'essi tenuti ad iscriversi ad un Consorzio di produttori Raee ed al Registro Nazionale dei Produttori e dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee (da effettuarsi esclusivamente per via telematica tramite il portale www.impresa.gov.it facendo riferimento alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa).

Fase 2 : adempimenti per i distributori

Il decreto, considera il **ritiro** e il raggruppamento **dei Raee da parte del distributore**, finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, prima dell'avvio al recupero o, qualora questo non fosse possibile, allo smaltimento, come una **fase della raccolta**.

L'art. 3 del decreto di semplificazione stabilisce quale condizione necessaria per lo svolgimento delle operazioni di raccolta e trasporto dei RAEE la preventiva iscrizione all'Albo Nazionale Gestori, da realizzarsi con apposita procedura semplificata comunicazione.

Dunque, è necessario provvedere subito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali da parte di tutti coloro che trattano elettrodomestici.

La sezione regionale dell'Albo provvederà a dare conferma dell'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. A tale proposito, l'art. 11 del decreto prevede che **l'obbligo di iscrizione all'Albo è da intendere, in sede di prima applicazione del decreto medesimo, assolto con la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, ciò significa che sarà possibile procedere da subito alle attività di raccolta e trasporto dei RAEE, in attesa del perfezionamento dell'iscrizione.**

Divenuto obbligatorio il ritiro dell' "1 contro 1", il distributore per legge è obbligato a **ritirare gratuitamente** un prodotto dismesso qualora il consumatore abbia acquistato una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, destinata ad uso domestico, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e che fornisca le stesse funzioni della apparecchiatura dismessa (D.lgs. 151/05 art. 6 – paragrafo b).

Il ritiro del prodotto dismesso da parte del distributore: Il ritiro del Raee può essere effettuato nel negozio del distributore o presso il domicilio del consumatore (cfr. All. I al decreto di semplificazione).

Si ricorda che corre obbligo al distributore di informare il consumatore della gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche per mezzo di avvisi esposti presso il punto vendita (cfr. art. 1, comma 1 decreto di semplificazione).

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

La compilazione dello schedario

Il cliente o il rivenditore sono tenuti a compilare uno **schedario numerato** progressivamente (che potrà essere pre-compilato da parte del negoziante con i dati relativi alla propria azienda e che dovrà essere conforme al modello di cui all'Allegato I del decreto di semplificazione); da questo risulteranno il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso con inserimento del relativo codice. Infine, è necessario apporre la data di presa in carico e timbro del negozio. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto (cfr. art. 2, comma 2 decreto di semplificazione), è conservato per **tre anni dalla data dell'ultima registrazione**.

La gestione del Raee ritirato dal distributore

Una volta ritirata l'apparecchiatura dal consumatore si prospettano tre possibilità:

1. trasportare il Raee direttamente dal domicilio del consumatore al Centro Raccolta;
2. trasportare il Raee dal domicilio del consumatore al punto vendita dove è effettuato il raggruppamento;
3. trasportare il Raee al luogo, diverso dal punto vendita, dove è effettuato il raggruppamento di Raee provenienti da più punti vendita.

Compito dei Comuni è di assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di **conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio (D.lgs. 151/05 art. 6 – lett. a)**.

Il raggruppamento

Il Decreto Ministeriale 185/07 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere attuati nei Centri di Raccolta comunali:

R1 – freddo e clima

R2 – Grandi bianchi

R3 – Tv e monitor

R4 – PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro

R5 – Sorgenti luminose

- Il raggruppamento dei RAEE presso il punto vendita oppure presso altro luogo (risultante dalla comunicazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) individuato dal distributore dovrà prevedere **obbligatoriamente solo la distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**. Appare peraltro preferibile, laddove possibile, procedere già da questa fase alla separazione dei rifiuti per raggruppamento.
- Va infatti ricordato che una volta che i rifiuti raccolti dal distributore giungeranno al centro di raccolta comunale dovranno comunque essere separati per raggruppamento Raee (R1, R2 ecc.): una differenziazione a monte (ossia già nella fase di ritiro presso il distributore) potrebbe quindi consentire una maggiore efficienza nella fase successiva di conferimento al centro di raccolta.

Il trasporto dei RAEE al centro di raccolta

L'azienda, una volta ritirato il RAEE dal consumatore, può:

- 1) effettuare il trasporto direttamente seguendo quanto prescritto nel decreto di semplificazione;
- 2) avvalersi di un soggetto già autorizzato;
- 3) adeguare la rete di padroncini che opereranno in nome e per conto dell'azienda. Per procedere in tal senso, il trasportatore dovrà innanzitutto richiedere l'iscrizione all'Albo secondo le procedure semplificate previste nel decreto. Effettuata la richiesta, potrà quindi trasportare il prodotto dal cliente al punto vendita, dal cliente al centro di raggruppamento del distributore, dal cliente alla piazzola comunale o, ancora, dal punto vendita al centro di raggruppamento individuato dalla catena distributiva.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione regionale dell'Albo e comporta la corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 €.

Si ricorda inoltre che:

- Il distributore o il padroncino non possono andare direttamente allo smaltitore, perché il Raee non verrebbe accettato e, in ogni caso, perché questo tragitto è escluso da quelli sottoposti alle semplificazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a-c decreto di semplificazione.
- Il distributore e il padroncino dovranno avere sempre una copia del documento di trasporto. E' possibile anche creare con dei codici a barre una tracciabilità con gli schedari compilati nei punti vendita al momento del ritiro del Raee.
- Il padroncino, che ricordiamo deve sempre agire per nome e per conto del distributore, può adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione quinquennale degli specifici documenti di trasporto o formulari semplificati.

Il trasporto dei RAEE dal centro di raccolta ai centri di smaltimento e di riciclaggio

Tale trasporto è di pertinenza degli operatori autorizzati e dei consorzi dei produttori di Aee (D.Lgs. 151/05 art. 6, lett. c). I costi di questa ultima fase sono coperti dagli importi degli eco contributi (in vigore da fine 2007), pagati dai consumatori e riversati integralmente dai distributori ai produttori.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO DEL D.M. DI SEMPLIFICAZIONE

- **Art. 1** - disciplina le attività di ritiro dei RAEE da parte dei distributori ed il raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta: **gratuità del ritiro** (specifico obbligo informativo anche per i venditori a distanza)
- **Art. 1 comma 2** - il raggruppamento rientra nelle **attività di raccolta** se sussistono condizionali seguenti condizioni: trasporto almeno mensile ovvero se raggiunge kg. 3.500, solo RAEE domestici ex 151, stoccaggio protetto e conforme a sostanze pericolose
- **Art. 1 comma 3** - il registro di carico e scarico di tali RAEE è uno **schedario** – conforme al modello di cui in Allegato I - (da conservarsi per 3 anni) da cui risultino nominativo ed indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso
- **Art. 2** - trasporto dei RAEE domestici ai centri di raccolta: prescrizioni dettagliate per i requisiti di **semplificazione al trasporto** (effettuabile dal distributore o dal terzo): trasporto che viaggia con un “documento di trasporto” (All. II) in 3 copie (una al trasportatore, una viene restituita al distributore con visto del CdR e una rimane al CdR; obbligo di conservazione per 3 anni).
- **Art. 3** - richiede iscrizione ad una sezione specifica dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter effettuare raccolta e trasporto (non sono previste garanzie finanziarie e l'iscrizione è soggetta solo ad un diritto annuale di Euro 50): comunicazione ex art. 21 l. 241/90 con informazioni minime su identità impresa distributrice, luogo di raggruppamento, idoneità mezzi e luoghi, tipologia RAEE raggruppati e codici CER. La sezione competente dell'Albo rilascia autorizzazione nei 30 gg. successivi. La durata è di 5 anni.
- **Art. 4** - applicazione delle medesime semplificazioni agli installatori e gestori dei centri di assistenza, per il raggruppamento RAEE presso il loro esercizio: la provenienza domestica del RAEE è attestata con autocertificazione del C.A.T. o dell'installatore (All. III).
- **Artt. 5, 6 e 7** - distributori, installatori e C.A.T. di AEE professionali incaricati dai produttori del ritiro dei RAEE professionali beneficiano delle stesse agevolazioni e sono soggetti alle stesse prescrizioni di cui agli artt. 1 e 2.
- **Art. 9** - Esonero generale dal MUD

PILE ED ACCUMULATORI

Il D. Lgs. 188/08 in attuazione della Direttiva Europea 2006/66/CE, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori (sono compresi anche pile ed accumulatori contenuti negli AEE) immessi sul mercato a partire dal 18 dicembre 2008 secondo questi due criteri:

- prodotti in paesi extra UE e sdoganati nel territorio UE dal 18.12.08 in poi (questo vale anche per quei prodotti già sdoganati, stoccati in magazzino e che verranno immessi sul mercato successivamente);
- oppure fabbricati nella UE e resi disponibili dal 18.12.08 in poi.

Ai sensi del decreto, i soggetti principali sono:

- **Produttori** - coloro che immettono sul mercato nazionale pile ed accumulatori compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata (compreso e-commerce);
- **Distributori** - coloro che nell'ambito dell'attività commerciale forniscono pile ed accumulatori ad un utilizzatore finale;
- **Sistemi di raccolta** – sistemi per la raccolta di pile e accumulatori portatili, idonei a ricoprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, organizzati e gestiti, su base individuale o collettiva, dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

Mentre, i principali organi coinvolti sono tre:

- **il Centro di Coordinamento** (attualmente ne sono operativi due) con lo scopo di coordinare il sistema di raccolta su tutto il territorio nazionale, garantire il raccordo tra i vari sistemi collettivi, ecc.;
- **il Registro Nazionale** (a tale proposito, si evidenzia l'esistenza di due Registri, uno per gli importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e l'altro per gli importatori di apparecchiature contenenti pile ed accumulatori);
- **il Comitato di Vigilanza e Controllo**, già istituito ai sensi della normativa RAEE e che monitorerà anche le attività di coordinamento e di gestione dei rifiuti derivanti da pile e affini.

Il decreto in oggetto ha fornito diverse date relativamente alle diverse fasi di implementazione del Sistema di gestione e smaltimento delle pile e accumulatori, tuttavia, al momento esso non è ancora partito. Pertanto, i distributori devono attendere che i produttori mettano a punto il Sistema di gestione e smaltimento delle pile e accumulatori prima di dare seguito agli obblighi previsti dalle norme.

Tali obblighi prevedono, in sintesi, di:

- mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento gratuito di pile ed accumulatori all'interno del proprio punto vendita;
- esporre in evidenza alla clientela avvisi con indicate la possibilità e la modalità di ritiro gratuito e smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Una volta avviato il Sistema, qualora non verranno rispettate queste condizioni, le sanzioni a carico del distributore varieranno da € 30,00 ad € 150,00 per ogni pila non correttamente raccolta e da € 500,00 ad € 2.000,00 nel caso di omissione di informazione in punto vendita.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Legge 27 dicembre 2006, N. 296 (in particolare art. 1, comma 1116) - Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, N. 4 (in particolare, art. 2, comma 24) - Stabilisce l'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.
- Legge 3 agosto 2009, N. 102 (in particolare, art. 14-bis) - Affida al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania.
- Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, N. 185 - Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
- Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 - Istituisce il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 25 luglio 2005, N. 151.
- Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- Decreto 151/2005 - Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, N. 152 – Norme in materia ambientale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96; oggi in fase di revisione.
- Decreto Legge 25 settembre 2009, N. 135 (art. 5) – Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle comunità europee.
- Decreto Ministeriale di semplificazione per la distribuzione (non ancora pubblicato)– Allegato al presente documento.
- Decreto Legislativo 20 novembre 2008, N. 188 - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
- Decreto Ministeriale 12 maggio 2009 – Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse – Pubblicato in G.U. il 02.07.2009 N. 151.

GLOSSARIO RAEE

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di seguito elencate e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo del 27/01/2003).

Categorie AEE

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

Centro di Coordinamento : Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata che, sotto la supervisione del Comitato di Vigilanza e Controllo, è gestito e governato dai Sistemi Collettivi istituiti a loro volta per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in adempimento all'obbligo previsto dal Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni. Esso è finanziato e gestito dai produttori ed ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Si segnala che, accedendo alla sezione Comuni del sito www.cd craee.it e cliccando sulla voce del menù a sinistra Centri di raccolta, si ha l'opportunità, selezionando i parametri di interesse nel format che compare a sinistra, di effettuare una ricerca e visualizzare la presenza su tutto il territorio italiano dei centri di raccolta divisi per provincia, comune e localizzabili su mappa.

Centri di Raccolta : Sono i Centri di Raccolta dei RAEE di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/05 distribuiti su tutto il territorio italiano, che verranno assegnati ai Sistemi Collettivi dal Centro di Coordinamento, per garantire comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Per avere una fotografia dei centri di raccolta sinora censiti sul territorio nazionale, è possibile accedere alla sezione apposita sul sito di CDC RAEE

Comitato di Vigilanza e Controllo : E' il Comitato di Vigilanza e Controllo istituito all' art. 15 del D.Lgs. 151/05. Il comitato gestisce il Registro Nazionale dei Produttori di AEE, con l'obiettivo di monitorare quantitativi e volumi dei RAEE in circolazione e definire le quote di mercato dei Sistemi Collettivi. Il Comitato vigila, inoltre, sulla corretta applicazione della normativa in materia di gestione dei RAEE ed elabora i dati relativi agli obiettivi di recupero.

Codice C.E.R. : Identifica univocamente la tipologia di rifiuto trasportata. I codici C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti) devono essere riportati sul formulario. E' un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione. Il CER cataloga tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Ogni rifiuto ricompreso nell'elenco è classificato con un codice numerico a 6 cifre (codice C.E.R.) dove, le prime due cifre individuano le categorie industriali o i tipi di attività che hanno generato i rifiuti; le seconde due cifre individuano i singoli processi all'interno delle categorie industriali o attività che hanno generato il rifiuto e le ultime due cifre individuano la singola tipologia del rifiuto generato.

È il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 151/05.

Deposito temporaneo : In generale, il produttore o il detentore dei rifiuti possono raggruppare gli stessi, prima di procedere alla raccolta, se questi sono compresi tra 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 per quelli non pericolosi (con obbligo di allontanamento annuale), ovvero se gli stessi sono asportati con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito.

Detentore: Con il termine detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Detentore, quindi, è colui che produce rifiuti, ossia scarti di lavorazione, residui o altri beni di cui intende disfarsi, o che li prende in consegna dal produttore (ad esempio, le società incaricate della raccolta e smaltimento di rifiuti conto terzi).

Disassemblaggio: E' il momento in cui le apparecchiature vengono smantellate, al fine di procedere alla selezione dei materiali e all'isolamento dei componenti contaminanti. Il disassemblaggio può essere realizzato manualmente, da tecnici professionisti, o attraverso macchinari progettati appositamente.

Distributore :È il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 151/05.

Formulario di identificazione dei Rifiuti :Il formulario (introdotto dal Decreto Ronchi) identifica i rifiuti trasportati e deve essere emesso per ogni tipologia di rifiuto preso in carico. Deve contenere sia i dati identificativi del trasportatore, del produttore/detentore e del destinatario, sia le indicazioni del luogo di partenza e di destinazione del rifiuto. Lo stesso viene rilasciato in quadruplica copia (una al detentore/produttore dei rifiuti, una al trasportatore, una al destinatario, una datata e controfirmata all'arrivo restituita al detentore/produttore). Con il D.M. di semplificazione viene, di fatto, sostituito dalla scheda di trasporto semplificata. Da segnalare che, con DM 17/12/2009, è stato introdotto, per alcune categorie di soggetti, l'obbligo di aderire al SISTRI, sistema attraverso il quale registri di carico/scarico dei rifiuti, formulari di trasporto e MUD sono tenuti in via informatica.

Messa in sicurezza : Ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti. Più dettagliatamente, la messa in sicurezza consiste nell'isolamento in luoghi preposti delle parti contaminate da sostanze nocive e nella successiva bonifica delle stesse.

MUD :Modello Unico di Dichiarazione Ambientale: viene redatto al fine di comunicare annualmente al Catasto dei Rifiuti competente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o trattati. Si ricorda che con il decreto di semplificazione la distribuzione è esonerata dall'obbligo di predisposizione di tale documento.

NEW WASTE : Slitta al prossimo 31.12.2010 la partenza del regime del New Waste che si riferisce esclusivamente ai prodotti nuovi (non quelli storici) immessi sul mercato, per i quali è previsto che la responsabilità di smaltimento sia posta in carico ai singoli produttori. A decorrere dal 1° gennaio 2011, al momento del passaggio al nuovo regime, per i prodotti immessi sul mercato, i produttori saranno tenuti a finanziare i costi di raccolta indipendentemente dalla vendita del nuovo prodotto, mentre la responsabilità di finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Rife, oggi sussiste solo nel caso in cui venga fornita una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto equivalente.

Pile e accumulatori : Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 188/2008 si definisce pila o accumulatore «una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)». Il medesimo articolo definisce anche le tre diverse tipologie di pile ed accumulatori:

1) pile o accumulatori portatili: «le pile, le pile a bottone che sono piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli»;

2) batterie o accumulatori per veicoli: «le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione»;

3) pile o accumulatori industriali: «le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici». I «rifiuti di pile o accumulatori» sono, infine, «le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Produttore/Produttore del rifiuto :A norma dell'art.3, comma 1, lett. m) D.Lgs. 151/05 e definito produttore: «chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)».

In generale, può considerarsi tale la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o composizione dei rifiuti. All'interno della categoria dei produttori di rifiuti rientrano sia le aziende che producono scarti di lavorazione, sia i privati che dismettono beni e prodotti inservibili, sia le società che si occupano del pre-trattamento (disassemblaggio, bonifica, pulitura, ecc.) dei rifiuti.

Raccolta : La raccolta consiste nelle attività logistiche di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (art. 183, comma 1, lett. e) D.Lgs. 152/2006). La raccolta deve essere effettuata secondo le direttive impartite per legge, raggruppando i rifiuti per classe di appartenenza e deve consentire il trasporto sicuro dei rifiuti. Quest'ultimo deve essere effettuato da società preposte ed autorizzate, utilizzando automezzi idonei a non causare l'accidentale fuoriuscita di sostanze pericolose o, in generale, la dispersione dei rifiuti nell'ambiente.

RAEE : Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo; (Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo del 27/01/2003).

Recupero :Consiste nella raccolta di tutte le materie riciclabili (metalli nobili ferrosi e non, materie plastiche, gomma, vetro, ecc.). Una volta convogliate in gruppi omogenei, queste vengono prese in consegna da aziende autorizzate al loro recupero.

Registro di carico e scarico : Consiste in un registro ufficiale su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Riciclaggio : In questa fase tutte le materie raggruppate per genere e tipologia vengono re-immesse nel ciclo di lavorazione, ossia vengono trattate opportunamente e fatte rientrare nel ciclo produttivo al fine ricavarne prodotti finiti.

Ricondizionamento : Consiste nel restituire funzionalità ai macchinari ancora in buono stato. In questa fase le apparecchiature vengono sottoposte ad accurate verifiche e specifiche lavorazioni al fine di ricostituire l'efficienza degli apparati rigenerando i componenti hardware e software o, se necessario, installandone di nuovi. Le apparecchiature così rigenerate vengono sottoposte a severi test al fine di verificarne le capacità operative, quindi immesse sul mercato da ditte autorizzate.

Rifiuto : La categoria dei rifiuti comprende tutti quei beni che non hanno una capacità residua di lavoro, ad esempio prodotti scaduti, elementi inutilizzabili, residui di produzione o di consumo, sostanze divenute inadatte all'impiego e, in generale, tutti i prodotti di cui il detentore non si serve più.

Sistri : Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nasce il 14 gennaio 2009 con l'entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 9 del 13 gennaio scorso, con lo scopo di consentire l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistri istituisce il sistema di controllo della gestione dei rifiuti, gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con l'intento di informatizzare gli adempimenti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti in modo da garantirne un controllo più stringente, puntuale e centralizzato. In tale ottica, viene posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Con il SISTRI si passa quindi da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. I soggetti obbligati dovranno iscriversi al sistema, al fine di dotarsi di dispositivi elettronici (USB con username e password e "black box" da installare su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti) che saranno distribuiti dal sistema camerale. Le aziende che già predispongono il Mud dovranno iscriversi (se hanno prodotto rifiuti pericolosi ovvero hanno preso in carico rifiuti pericolosi e li hanno trattati secondo quanto prescrive la legge). Le imprese che continueranno a trattare quei prodotti dovranno iscriversi al sistema Sistri e continueranno a fare il MUD. L'art. 9 del Decreto di semplificazione Raee solleva viceversa le aziende dal fare il Mud. Maggiori informazioni su www.sistri.it 14

Smaltimento : Per smaltimento si intendono tutte quelle operazioni volte all'eliminazione delle scorie derivanti dal trattamento dei macchinari e di tutte le parti ritenute non riciclabili né rigenerabili. Lo stesso deve avvenire in completa sicurezza senza provocare la dispersione di sostanze nell'ambiente né produrre emissioni inquinanti.

Stoccaggio : Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di messa in riserva di materiali. Più specificamente, lo stoccaggio comprende le operazioni di raccolta e raggruppamento dei rifiuti in sicurezza, secondo classi omogenee di appartenenza, in luoghi idonei.

Trattamento : Consiste nelle operazioni di bonifica delle parti considerate inquinanti poiché contaminate da sostanze nocive all'ambiente. Più dettagliatamente, durante la fase di trattamento i materiali vengono tritati, polverizzati o sminuzzati e inscatolati al fine di essere indirizzati al recupero o allo smaltimento.